

**Informativa ai clienti sull'entrata in vigore della direttiva sui servizi di pagamento (PSD2) in data 13.01.2018.**

Egregio cliente,

con la presente vogliamo informarLa in merito al fatto che la disciplina relativa ai servizi di pagamento è stata recentemente rivista a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 il quale ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 necessarie al corretto recepimento a livello nazionale della direttiva Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ("PSD 2") relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le Direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la Direttiva 2007/64/CE ("PSD").

La PSD 2 ha la finalità di elevare il grado di tutela riconosciuto ai consumatori. Le maggiori novità introdotte nel modello di servizio si possono così sintetizzare:

- (a) estensione del perimetro di applicazione della direttiva e superamento delle differenze esistenti tra le discipline dei singoli Stati Membri;
- (b) promuovere l'innovazione dei sistemi di pagamento;
- (c) aumentare i requisiti di sicurezza;
- (d) rafforzare i diritti dei clienti.

L'applicazione della PSD2 si svolgerà in diverse tappe. Mentre alcune parti della PSD2 sono entrate in vigore il 13 gennaio 2018, altre troveranno applicazione non prima del secondo semestre 2019, p.e. i requisiti per la sicurezza sui sistemi di pagamento e la definizione delle interfacce con i nuovi operatori previsti dalla PSD2 (prestatori di servizi informativi "AISP" e prestatori di servizi dispositivi "PISP").

Di seguito le principali novità, che sono entrate in vigore con il 13 gennaio 2018:

**1. Estensione del perimetro di applicazione della direttiva.**

Rispetto alla prima versione della direttiva dell'anno 2010, l'ambito di applicazione – tranne le eccezioni previste dalla normativa – è esteso ai seguenti settori:

- estensione della regola "SHARE" a tutte le operazioni di qualsiasi divisa eseguite nell'area SEE (Spazio Economico Europeo). Conseguentemente, il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dalla propria banca.
- le disposizioni relative alla data di esecuzione e alla data di regolamento sui bonifici transfrontalieri e i relativi obblighi di informazione della banca prima e dopo l'esecuzione dell'operazione. Nei casi sotto elencati, i bonifici transfrontalieri vengono trattati nella stessa maniera dei bonifici domestici a prescindere dal paese di origine/destinazione (c.d. "one-leg transaction"):
  - nel caso di bonifici senza conversione di valuta,
  - oppure nel caso di bonifici con conversione tra valute SEE, di cui: Euro, Sterlina inglese, Lev bulgaro, Corona danese, Corona islandese, Kuna croata, Corona norvegese, Zloty polacco, Leu rumeno, Corona svedese, Franco svizzero, Corona ceca, Fiorino ungherese.

**2. Riduzione del limite di responsabilità del pagatore per pagamenti non autorizzati con carte e Online-Banking.**

Il limite di responsabilità del consumatore per operazioni non autorizzate tramite Online-Banking e Carte viene ridotto da € 150 a € 50. La responsabilità del cliente rimane invece illimitata in caso di negligenza grave o intento.

Per ulteriori informazioni rimangono a disposizione le nostre filiali.